



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

ESTRATTO DEL VERBALE DI SEDUTA

L'anno duemilaundici, il giorno 7 del mese di giugno, alle ore 16.50, nella sala riunioni, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, presenti i signori:

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Avv. Maurizio | MAGNANO di SAN LIO – Presidente |
| Avv. Diego | GERACI – consigliere segretario |
| Avv. Santo | LI VOLSI |
| Avv. Carla | PAPPALARDO |
| Avv. Roberto | CARUSO |
| Avv. Giuseppe | LA ROSA MONACO |
| Avv. Rosario | MAGNANO di SAN LIO |
| Avv. Antonino | DISTEFANO |
| Avv. Marco | TORTORICI |

Omissis....

Alle ore 16.55 intervengono i Cons. Ciavola e Toro

Omissis....

Richiesta contributo Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia

Alle ore 17.20 interviene il Cons. Vanadia.

Si concede il contributo di € 300,00.

Richiesta Sig. Andrea La Spina

Si riconosce come prestazione d'opera occasionale la somma di € 1480,00 da cui va detratta la ritenuta di acconto pari al 20%, se dovuta per legge.

Omissis....

Esame istanza Dott.ssa Biondi Marina

L'istante ha fatto espressa richiesta di sospendere l'esame evidenziando autonomamente l'opportunità di integrare la documentazione che proviene dallo Stato di svolgimento della "attività pregressa forense". Il Consiglio, preso atto, rinvia l'esame ad una seduta successiva.

Alle ore 18.54 interviene il Cons. Giaconia.

Esame istanza Dott.ssa Cusmano Concetta

Si rigetta in assenza di esauritivo percorso previsto dal DLgs. 2/02/2001 n. 96 ed in particolare di non comprovata da documentazione relativa all'effettivo e regolare esercizio

Sede Istituzionale: Piazza G. Verga - c/o Palazzo di Giustizia - 95129 Catania - Tel. 095 448219 - Fax 095 503310

Sede Amministrativa: Via Vincenzo Giuffrida, 23 - 95128 Catania - Tel. 095 551919 - Fax 095 441688

E-mail: segreteria@ordineavvocaticatania.it - Cod. Fisc. 80 010 980 870

dell'attività professionale nello stato estero (procedimenti trattati con indicazione analitica degli estremi dell'ufficio di riferimento, atti conferenti e riferibili alla esclusiva pertinenza dell'istante e questioni stragiudiziali ed infine rilievi fiscali conferenti l'attività).

Nulla rilevano al fine di accoglimento dell'istanza le mere certificazioni amministrative e fiscali o quelle attinenti al compimento in Italia di attività collaborativa. E' dato incontrovertito che il titolo di omologazione rilasciato peraltro soltanto nei primi dell'anno 2011, non attesti di per sé una qualifica supplementare o una esperienza professionale. Un siffatto risultato sarebbe contrario ai principi cristallizzati, secondo cui gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire il livello minimo di qualifica necessario allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio. Pertanto le disposizioni della direttiva 89/48 non possono essere invocate al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo rilasciato dalla autorità di uno Stato diverso che non sanzioni, alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione e non si fondi né su un esame né su una esperienza professionale acquisita e convalidata temporalmente in detto stato membro, non aventi, in alcun caso, il carattere della occasionalità strumentale.

Specificamente, il CNF ha affermato quanto segue: " L'esito interpretativo della sentenza della Corte di Giustizia 22/12/2010 va, dunque, nel senso di escludere la possibilità di iscriverne negli albi professionali soggetti i quali, nel corso di una duplice procedura di riconoscimento di titoli di studio e titoli professionali, non abbiano in realtà aumentato la propria formazione accademica né abbiano acquisito esperienza nello svolgimento di attività professionale all'estero. Pertanto l'esame di casi di questo tipo andrà condotto considerando in concreto l'aumento del livello formativo o professionale dell'interessato. Ove sia constatata la mancanza di qualsiasi sostanziale incremento di tale patrimonio nel corso delle diverse procedure di riconoscimento, si potrà ritenere oggettivamente che l'utilizzo delle garanzie del diritto comunitario avrebbe l'unico scopo di eludere il tirocinio formativo nazionale e l'esame di Stato, il quale ultimo – tra l'altro – riveste particolare importanza, rappresentando una garanzia costituzionalmente prevista per l'accesso alle attività professionali. La suindicata sentenza, ha sottolineato che la domanda di riconoscimento di un titolo professionale, al quale però non corrisponda alcuna effettiva esperienza concreta da riconoscersi, mina il diritto inviolabile degli Stati a prevedere forme di particolare qualificazione per l'accesso alle attività professionali, e quindi dà luogo ad un "abuso del diritto" che questo Consiglio non intende, in alcun caso, avallare rifiutandone fortemente la non eticità anche sotto il profilo della par condicio in relazione all'accesso della professione, visto non in un'ottica corporativa, ma di tutela della funzione sociale e centrale dell'Avvocatura.

Omissis....

Esame istanza Dott. Tutino Santo

Si respinge l'istanza in quanto il Dottore Tutino non ha preliminarmente conseguito la laurea magistrale prevista dall'ordinamento forense e non ha dato alcuna prova del percorso previsto dal D. lgs. 2/02/2001 n. 96 ed in particolare non ha prodotto documentazione relativa all'esercizio effettivo e regolare dell'attività professionale svolta nello Stato di origine (procedimenti trattati con indicazione degli estremi dell'Ufficio e delle questioni stragiudiziali). Il primo argomento ostativo è preclusivo anche della successiva valutazione su sua specifica istanza.

Esame istanza Dott. Barbosa Luca

Il Consiglio rinvia l'esame ad una seduta successiva, dando all'istante l'opportunità di integrare la documentazione che proviene dallo stato di svolgimento della "attività pregressa forense all'estero."

Del che il presente verbale, chiuso alle ore 21.00.

Il Consigliere Segretario
f.to Avv. Diego Geraci

Il Presidente
f.to Avv. Maurizio Magnano di San Lio

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. *Diego Geraci*

